

Disegno di legge

Promozione delle diete alimentari vegetariane

Art. 1

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento promuove la differenziazione delle diete alimentari, tutelando il diritto di scegliere l'alimentazione vegetariana.

2. A questo fine i servizi di mensa e di ristorazione gestiti direttamente o mediante appalto dalla provincia e da enti, aziende o altri soggetti da essa dipendenti, compresi gli istituti scolastici, propongono fra le diverse opzioni una completa dieta vegetariana comprendente piatti caldi e freddi, che escluda carni, pesce e prodotti di derivazione animale.

Art. 2

Menù vegetariani

1. I menù vegetariani proposti ai sensi di questa legge hanno valori nutrizionali completi e sono adeguatamente vari e differenziati. Sono proposti anche menù a completo valore nutrizionale che non prevedono l'uso di condimenti e prodotti di derivazione animale.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale approva un regolamento di attuazione che stabilisce le caratteristiche dei menù vegetariani previsti da quest'articolo, con le relative tabelle dietetiche.

Art. 3

Marchi di prodotto e altre iniziative promozionali

1. Ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell'attività alberghiera, nonché modifica all'articolo 74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale), e dell'articolo 18 della legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 (Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica), la Provincia prevede l'introduzione di appositi marchi di prodotto relativi agli esercizi alberghieri o agli esercizi di somministrazione di alimenti che propongono i menù vegetariani previsti dalla presente legge.

2. Nell'ambito delle attività previste dalla legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), la Provincia

promuove la formazione di personale pienamente in grado di proporre i menù vegetariani previsti dalla presente legge.

Art. 4

Applicazione della legge e sanzioni

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione i servizi di mensa e di ristorazione gestiti in economia dai soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 si adeguano al regolamento.

2. Nell'affidamento a esterni dei servizi di mensa e di ristorazione i soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2 prevedono, dopo l'entrata in vigore del regolamento di attuazione, l'obbligatorietà di mettere a disposizione i menù vegetariani previsti dal regolamento. I contratti stabiliscono apposite penali per l'inosservanza dell'obbligo. L'inosservanza, inoltre, è sanzionata con l'esclusione dalla contrattazione relativa ai servizi di mensa o di ristorazione per un anno successivo alla scadenza del contratto, ai sensi dell'articolo 23 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento).